



EBA/GL/2023/06

19/07/2023

Orientamenti

in materia di capacità globale di
risanamento nella pianificazione del
risanamento

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi ai medesimi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 11.12.2023 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2023/06» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano le modalità con le quali gli enti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento individuali e di gruppo una sintesi della loro capacità globale di risanamento ai sensi degli articoli 5 e 7 e dell'allegato, sezione A, punto 1), della direttiva 2014/59/UE⁽²⁾ nonché del capo 1, sezione II, del regolamento delegato (UE) 2016/1075⁽³⁾ della Commissione. Inoltre, gli orientamenti specificano le modalità con le quali le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità globale di risanamento degli enti nel contesto della valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo ai sensi degli articoli 6 e 8 della suddetta direttiva e del capo 1, sezione III, del suddetto regolamento delegato della Commissione.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/59/UE che sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9 della suddetta direttiva, come ulteriormente specificato agli articoli da 3 a 21 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.
7. Nel caso di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano a livello individuale.
8. Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE⁽⁴⁾, i presenti orientamenti si applicano a livello sia dell'impresa madre nell'Unione sia delle sue filiazioni.

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).



9. Le autorità competenti possono specificare come applicare totalmente o solo parzialmente i presenti orientamenti agli enti soggetti a obblighi semplificati per quanto riguarda i loro piani di risanamento di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.
10. Le autorità competenti possono prevedere deroghe all'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 26 e da 41 a 47 per gli enti che sono imprese di investimento, qualora l'applicazione delle stesse non sia adeguata alla pianificazione del risanamento dell'impresa di investimento o del gruppo di imprese di investimento tenendo conto del relativo modello di business così come della struttura giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni o della complessità delle imprese.

Destinatari

11. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2), punti i) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 nonché agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1), di tale regolamento se i suddetti istituti finanziari rientrano nell'ambito di applicazione dei presenti orientamenti.

Definizioni

12. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/59/UE, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva (UE) 2019/2034 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

13. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 11.01.2024.

4. Definizione del quadro della capacità globale di risanamento (ORC) per gli enti

14. Ai fini della determinazione della capacità globale di risanamento (*Overall Recovery Capacity*, ORC), gli enti dovrebbero definire le seguenti componenti in conformità con quanto previsto alla sezione I dei presenti orientamenti:
- a. un elenco di opzioni di risanamento credibili e fattibili;
 - b. una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario.
15. Dopo aver definito tali componenti, gli enti dovrebbero determinare l'ORC come un intervallo di «capacità di risanamento specifiche per lo scenario» per tutti gli scenari di grave stress macroeconomico e finanziario rilevanti presi in considerazione nel piano di risanamento, laddove la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» è definita come la somma degli impatti quantitativi di ciascuna delle opzioni di risanamento che sarebbero disponibili e adeguate in ogni specifico scenario. Tali impatti dovrebbero essere quantificati in termini degli indicatori rilevanti dei piani di risanamento degli enti riferiti al capitale (compresa la leva finanziaria) e alla liquidità, elencati al paragrafo 26 («indicatori di PR rilevanti»).

Sezione I. Componenti di base dell'ORC

Elenco delle opzioni di risanamento credibili e fattibili

16. Il punto di partenza per la determinazione dell'ORC dovrebbe essere un elenco completo di opzioni di risanamento credibili e fattibili, ognuna delle quali considerata indipendentemente dalle altre e senza alcun riferimento agli scenari specifici del piano di risanamento. Da questo elenco gli enti dovrebbero selezionare tutte le opzioni di risanamento alle quali potrebbe essere fatto ricorso nei vari scenari specifici ed evidenziarne la «capacità di risanamento specifica per lo scenario».
17. Per garantire che l'ORC rappresenti effettivamente la capacità degli enti di ripristinare la propria posizione finanziaria dopo un deterioramento significativo, per la sua determinazione dovrebbero essere prese in considerazione solo le opzioni di risanamento ritenute credibili e fattibili dagli enti ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo I, sezione II, della direttiva 2014/59/UE, degli articoli da 8 a 12 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione e in linea con i fattori generali di cui al paragrafo 18.
18. I fattori generali per la valutazione della credibilità e della fattibilità delle opzioni di risanamento che gli enti devono prendere in considerazione nel determinare l'ORC dovrebbero tenere conto del tipo di opzione, del proprio modello di business e del contesto macroeconomico in cui operano, e devono includere in particolare i seguenti elementi:



- a. l'impatto esterno atteso sui principali portatori di interessi (*stakeholders*) nonché qualunque altro impatto previsto dell'attuazione dell'opzione di risanamento sul sistema finanziario;
- b. l'esperienza derivante dalla precedente attuazione dell'opzione di risanamento da parte dell'ente o di enti simili qualora siano disponibili informazioni al riguardo;
- c. il livello di preparazione per l'attuazione dell'opzione di risanamento;
- d. la valutazione della propria capacità di continuare ad operare dopo l'attuazione dell'opzione di risanamento, inclusi tutti i dispositivi finalizzati a mantenere l'accesso ai mercati finanziari e il funzionamento dei processi interni;
- e. l'impatto finanziario atteso sul capitale, sulla liquidità, sulla redditività e sui profili di rischio rilevanti dell'ente, sulla base di ipotesi chiave chiare e trasparenti che garantiscono la credibilità della stima;
- f. la tempistica attesa per l'attuazione dell'opzione di risanamento;
- g. la presenza di qualsiasi impedimento operativo, giuridico, reputazionale e finanziario nonché qualsiasi altro impedimento all'attuazione dell'opzione di risanamento.

Serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario

19. L'altra componente dell'ORC è la «serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario». Al fine di determinare l'ORC gli enti dovrebbero calcolare la propria capacità di risanamento specificatamente per gli scenari rilevanti previsti nel piano di risanamento (vale a dire la cosiddetta «capacità di risanamento specifica per lo scenario»).
20. Per calcolare la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» gli enti dovrebbero ipotizzare che lo scenario li porterà a violare il loro requisito patrimoniale complessivo SREP o il coefficiente di leva finanziaria (*Total SREP Capital Requirement*, TSCR o *Total SREP Leverage Ratio Requirement*, TSLRR), come definiti negli orientamenti dell'ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale («orientamenti SREP») ⁽⁵⁾ o il requisito minimo di liquidità come determinato nella valutazione SREP più recente.
21. Se, per circostanze eccezionali, un ente sostiene di non essere in grado di delineare uno scenario di grave stress macroeconomico e finanziario plausibile che porterebbe alla violazione dei requisiti patrimoniali o di leva finanziaria come specificati nel paragrafo 20, detto ente dovrebbe fornire alle autorità competenti una spiegazione dettagliata del motivo per cui tale specifico scenario dovrebbe essere considerato comunque abbastanza grave da minacciare il proprio fallimento, a meno che non vengano tempestivamente attuate misure di risanamento.

⁽⁵⁾ EBA/GL/2022/03.

Sezione II. Calcolo della «capacità di risanamento specifica per lo scenario»

Punto di partenza

22. Gli enti dovrebbero considerare come punto di partenza per il calcolo della «capacità di risanamento specifica per lo scenario» la violazione di uno qualunque degli indicatori del piano di risanamento, la quale, in base al piano di risanamento stesso, potrebbe condurre l'ente alla decisione di attuare una o più opzioni di risanamento.

Orizzonte temporale

23. Nel valutare la tempistica prevista per l'attuazione e l'efficacia dell'opzione di risanamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, ai fini del calcolo della «capacità di risanamento specifica per lo scenario» gli enti dovrebbero tenere conto delle caratteristiche specifiche delle opzioni di risanamento e del tipo di eventi inclusi nello scenario (ad esempio sistemici, idiosincratici, combinati).
24. Gli enti dovrebbero calcolare gli effetti dell'attuazione delle proprie opzioni di risanamento per quanto riguarda l'impatto sulla loro posizione patrimoniale (compresa la leva finanziaria) su un orizzonte temporale di 18 mesi e, per quanto riguarda l'impatto sulla loro posizione di liquidità, su un orizzonte temporale di 6 mesi a cominciare dal punto di partenza determinato in conformità con il paragrafo 22.
25. Per le opzioni di risanamento con orizzonti temporali più lunghi di quelli di cui al paragrafo 24, nel calcolo della «capacità di risanamento specifica per lo scenario» dovrebbe essere incluso solo l'impatto osservato entro l'orizzonte temporale specificato nel suddetto paragrafo.

Rappresentazione

26. Gli enti dovrebbero precisare la loro «capacità di risanamento specifica per lo scenario» almeno per i seguenti «indicatori di PR rilevanti» ⁽⁶⁾:
- coefficiente di capitale primario di classe 1 (coefficiente CET1);
 - coefficiente patrimoniale totale (*Total Capital Ratio*);
 - coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*);
 - coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR)
 - coefficiente di finanziamento stabile netto (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR).

⁽⁶⁾ Incluso nell'allegato II («Elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento») degli orientamenti dell'ABE sugli indicatori dei piani di risanamento ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11).



Nei casi in cui gli indicatori di cui all'elenco precedente non siano stati inclusi dagli enti nella struttura di indicatori del proprio piano di risanamento sulla base della presunzione relativa prevista dagli orientamenti dell'ABE sugli indicatori dei piani di risanamento ⁽⁷⁾, la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» dovrebbe essere precisata in termini dei rispettivi indicatori sostitutivi. Gli enti dovrebbero includere nei propri piani di risanamento gli importi nominali alla base del calcolo degli indicatori rilevanti (numeratore e denominatore) per consentire alle autorità competenti di valutare correttamente ed eventualmente contestare i dati comunicati.

27. Gli enti dovrebbero precisare la propria «capacità di risanamento specifica per lo scenario» riportando la somma degli impatti delle opzioni di risanamento di cui al paragrafo 15 per determinare la misura in cui essi sarebbero in grado di risanarsi in quello scenario. Gli impatti dovrebbero essere rappresentati in termini di «indicatori di PR rilevanti» nel corso del tempo, comprese le relative fasce temporali, in linea con la tempistica determinata in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 24.

Sezione III. Determinazione dell'ORC

Fase 1. Selezione delle opzioni di risanamento

28. Per calcolare la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» gli enti dovrebbero selezionare dall'elenco delle opzioni di risanamento credibili e fattibili ai sensi dei paragrafi da 16 a 18 tutte le opzioni che sarebbero disponibili e adeguate in quello specifico scenario. Nel calcolo delle proprie «capacità di risanamento specifiche per lo scenario» gli enti non dovrebbero includere le opzioni di risanamento con probabilità di successo bassa/limitata.

Fase 2. Aggiustamento delle opzioni di risanamento: fattori vincolanti aggiuntivi

29. Nel selezionare le opzioni di risanamento adeguate a uno scenario specifico gli enti dovrebbero tenere conto in particolare dei seguenti fattori vincolanti aggiuntivi relativi all'attuazione simultanea o sequenziale delle opzioni di risanamento:
- esclusività reciproca, laddove alcune opzioni di risanamento si escludano a vicenda;
 - interdipendenze, laddove l'attivazione di un'opzione di risanamento possa incidere sull'attuazione successiva o simultanea di un'altra opzione;
 - capacità operativa di attuare diverse opzioni di risanamento simultaneamente;

⁽⁷⁾ Cfr. Allegato II. Elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento negli Orientamenti dell'ABE sugli indicatori dei piani di risanamento ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11).



- d. effetti più marcati sulla reputazione, laddove l'attuazione di diverse opzioni di risanamento in combinazione tra loro possa ridurne l'impatto e comportare impedimenti o effetti rilevanti sulla reputazione;
- e. conseguenze per il loro modello di business o la loro redditività, nel caso in cui un'opzione di risanamento che da sola non avrebbe un impatto significativo venga attivata insieme a o in sequenza con altre (effetti combinati).

Fase 3. Calcolo della «capacità di risanamento specifica per lo scenario»

30. Nel calcolare la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» gli enti dovrebbero adottare un approccio di bilancio dinamico; pertanto, gli impatti delle opzioni di risanamento nell'ambito di uno scenario specifico dovrebbero tenere conto degli effetti delle opzioni di risanamento eventualmente attuate in passato nello stesso scenario. In particolare, l'effetto di un'emissione di capitale dovrebbe tenere conto dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (*Total Risk Exposure Amount*, TREA) di base al momento della sua attuazione nel contesto dello scenario di stress. Se in precedenza, nello stesso scenario, fossero state attuate opzioni di risanamento, come la riduzione del rischio, l'ammontare del TREA di base sarebbe più favorevole.

Fase 4. Determinazione dell'intervallo dell'ORC

31. Per determinare l'intervallo dell'ORC gli enti dovrebbero considerare la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» più alta e più bassa rispettivamente in termini degli «indicatori di PR rilevanti» di capitale, compresa la leva finanziaria (ORC del capitale), e di liquidità (ORC della liquidità) nell'ambito degli scenari rilevanti per ciascuna di queste dimensioni. In tale contesto, gli enti dovrebbero considerare come rilevanti gli scenari nei quali si è verificata una riduzione (*depletion*) in termini di «indicatori di PR rilevanti» di capitale, compresa la leva finanziaria (per l'ORC di capitale), e/o di liquidità (per l'ORC di liquidità).

5. Valutazione dell'ORC da parte delle autorità competenti

32. Nel valutare i piani di risanamento le autorità competenti dovrebbero garantire, secondo le modalità stabilite nei paragrafi seguenti, che nel determinare la propria capacità globale di risanamento gli enti si attengano alle disposizioni di cui al titolo 4 dei presenti orientamenti ⁽⁸⁾.

Sezione I. Valutazione della «capacità di risanamento specifica per lo scenario»

33. Per valutare la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» fornita dagli enti nell'ambito di ogni grave stress macroeconomico e finanziario, le autorità competenti dovrebbero esaminare l'adeguatezza complessiva degli scenari presentati dagli enti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, come specificato negli orientamenti dell'ABE sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento ⁽⁹⁾ e in linea con il titolo 4 dei presenti orientamenti.

34. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 20 se gli scenari sono sufficientemente severi. Nel caso eccezionale di cui al paragrafo 21, le autorità competenti dovrebbero valutare la spiegazione dettagliata fornita dagli enti (in base alla quale tale scenario dovrebbe ancora essere considerato sufficientemente severo) e decidere se tale severità sia sufficiente considerando, tra l'altro, il profilo di rischio complessivo degli enti. Nei casi in cui ritengano che lo scenario prefigurato dagli enti non sia sufficientemente severo, le autorità competenti potrebbero richiedere agli enti, se del caso, di apportare modifiche, anche ripresentando il piano di risanamento a seguito della valutazione delle carenze sostanziali ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2014/59/UE. Nel valutare l'ORC le autorità competenti non dovrebbero tenere conto della «capacità di risanamento specifica per lo scenario» degli enti basata su tale scenario.

35. Le autorità competenti dovrebbero valutare la credibilità e la fattibilità, compresi la tempistica, gli impatti ed eventuali fattori vincolanti delle opzioni di risanamento selezionate dagli enti e dovrebbero mettere in discussione, nel contesto di grave stress macroeconomico e finanziario, la misura in cui gli enti sarebbero in grado di ripristinare la propria solvibilità e la propria situazione finanziaria.

36. Le autorità competenti dovrebbero esaminare, ove opportuno e fattibile, le valutazioni e i calcoli effettuati dagli enti, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

⁽⁸⁾ Titolo 4. Definizione del quadro della capacità globale di risanamento (ORC) degli enti

⁽⁹⁾ EBA/GL/2014/06 del 18 luglio 2014.

- a. la realizzabilità/probabilità che un'opzione di risanamento venga attuata con esito positivo, anche riesaminando la fattibilità delle opzioni di risanamento che si presume siano irrealistiche o non guidate da una valutazione appropriata in linea con i paragrafi da 16 a 18;
 - b. la tempistica di attuazione delle opzioni di risanamento, anche prolungandone l'arco temporale ipotizzato per la loro attuazione nel caso in cui la valutazione dell'ente sia considerata irrealistica. Nei casi in cui la tempistica delle opzioni di risanamento si estenda oltre quella definita al paragrafo 24, ai fini della valutazione dell'ORC da parte dell'autorità competente dovrebbero essere presi in considerazione solo gli effetti osservati entro i termini stabiliti;
 - c. la valutazione dell'impatto quantitativo delle opzioni di risanamento, anche rivedendo tale impatto al ribasso o applicando scarti di garanzia (*haircuts*) alla quantificazione fornita dagli enti, laddove il probabile impatto delle opzioni di risanamento non sia basato su ipotesi e quantificazioni realistiche e plausibili;
 - d. fattori vincolanti aggiuntivi correlati all'attuazione simultanea o sequenziale delle opzioni di risanamento, quali quelli specificati al paragrafo 29, anche eliminando o rivedendo al ribasso l'impatto di opzioni specifiche laddove venga rilevata un'interconnessione tra alcune di esse, attribuendo priorità, tra l'altro, alle opzioni con il livello di fattibilità più elevato e/o con l'impatto più significativo in un determinato periodo di attuazione.
37. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto, ove opportuno e laddove disponibili, delle analisi sui gruppi di enti comparabili per facilitare, tra l'altro:
- a. il confronto tra i vari enti del tipo di opzioni di risanamento da attuare nei diversi scenari, determinando così se alcuni tipi specifici di opzioni non siano stati presi in considerazione da un ente;
 - b. il confronto tra gruppi di enti comparabili dell'impatto finanziario atteso di ciascun tipo di opzione di risanamento nell'ambito di diversi scenari di stress;
 - c. il confronto tra i vari enti delle tempistiche previste per l'attuazione di un'opzione di risanamento e per la concretizzazione dei relativi benefici;
 - d. il confronto tra i vari enti degli impedimenti previsti e delle misure preparatorie per ciascun tipo di opzione di risanamento.

Sezione II. Valutazione dell'ORC – «ORC rettificata»

38. Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che l'ORC sia calcolata dagli enti come l'intervallo tra la «capacità di risanamento specifica per lo scenario» più bassa e più alta in termini di «indicatori di PR pertinenti» sia di capitale (compresa la leva finanziaria) che di liquidità in linea con i criteri di cui al paragrafo 31.

39. Sulla base della valutazione degli enti relativa alla «capacità di risanamento specifica per lo scenario», le autorità competenti dovrebbero determinare l'«ORC rettificata» degli enti come intervallo in termini sia di «ORC rettificata» di capitale che di «ORC rettificata» di liquidità ed effettuare una valutazione quantitativa e qualitativa complessiva dell'ORC.
40. L'«ORC rettificata» dovrebbe rispecchiare la valutazione delle autorità competenti relativa all'ORC degli enti dopo aver preso in considerazione ed esaminato gli elementi pertinenti alla base della sua determinazione. Sulla base dell'esito di tale valutazione, l'«ORC rettificata» delle autorità competenti dovrebbe essere inferiore o uguale all'ORC determinata dagli enti.

Punteggio ORC

41. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'«ORC rettificata» così come specificata conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi 39 e 40 assegnando i seguenti livelli in considerazione delle soglie degli «indicatori di PR rilevanti» e dei relativi requisiti regolamentari:
- «soddisfacente» – nei casi in cui, una volta aggiunta l'«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti si collochino al di sopra delle rispettive soglie definite in linea con gli orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento;
 - «adeguata con potenziale margine di miglioramento» – nei casi in cui, una volta aggiunta l'«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti non si collochino al di sopra delle soglie definite in linea con gli orientamenti sugli indicatori dei piani di risanamento, ma siano comunque pari o superiori ai requisiti regolamentari di capitale, compresi i requisiti di leva finanziaria, e di liquidità di cui al paragrafo 20, aggiungendo tutte le riserve regolamentari applicabili;
 - «debole» – nei casi in cui, una volta aggiunta l'«ORC rettificata», gli «indicatori di PR rilevanti» degli enti non riescano a soddisfare i requisiti regolamentari di capitale (compresa la leva finanziaria) e di liquidità degli enti di cui al paragrafo 20, aggiungendo tutte le riserve regolamentari applicabili.
42. Nei casi in cui l'«ORC rettificata» si posizioni tra livelli diversi ai sensi del paragrafo 41, le autorità competenti dovrebbero selezionare il livello più appropriato tenendo conto, in particolare, della gravità degli scenari e del numero degli «indicatori di PR rilevanti» che si posizionano ai diversi livelli.
43. Per completare, nell'ambito del quadro dell'ORC, la loro valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di fattori qualitativi generali che non siano già riflessi nell'«ORC rettificata». La considerazione di tali fattori può comportare che le autorità competenti aggiustino verso l'alto o verso il basso il punteggio indicativo di cui al paragrafo 41 qualora ritengano che esso non rappresenti pienamente la posizione di ORC degli enti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:



- a. la differenza tra la determinazione dell'ORC da parte degli enti e l'«ORC rettificata» delle autorità competenti;
 - b. evidenze relative a precedenti esperienze di attuazione o mancanza di precedenti attuazioni;
 - c. la presenza o l'assenza di misure preparatorie all'attuazione delle opzioni;
 - d. informazioni aggiuntive relative al livello di concentrazione, ai tempi di attuazione, alla fattibilità e credibilità delle opzioni di risanamento, nonché al livello di stress applicato dagli enti;
 - e. la capacità degli enti dal punto di vista della disponibilità, qualità e aggregazione di dati, nonché la governance degli enti in termini di preparazione alla gestione delle crisi.
44. Un'ORC che risulti «debole» alla valutazione dovrebbe comportare il riscontro di una carenza sostanziale (*material deficiency*) nel piano di risanamento in conformità all'articolo 6 della direttiva 2014/59/UE o l'individuazione di una specifica area di miglioramento relativamente all'ORC nella valutazione del piano di risanamento dell'ente da parte delle autorità competenti.
45. L'ORC «adeguata con potenziale margine di miglioramento» può comportare l'individuazione di una specifica area di miglioramento relativamente all'ORC nella valutazione del piano di risanamento dell'ente da parte delle autorità competenti.
46. Nel condurre la valutazione circa l'individuazione di una carenza sostanziale (*material deficiency*) o di una specifica area di miglioramento nel piano di risanamento relativamente all'ORC in conformità dei paragrafi 44 e 45, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle seguenti situazioni:
- a. se l'ente opera già in condizioni di stress grave, incluso il caso in cui sia stato richiesto un piano di conservazione del capitale ai sensi dell'articolo 142 della direttiva 2013/36/UE;
 - b. se l'ente ha già migliorato l'ORC rispetto ai precedenti piani di risanamento e non c'è più margine per un potenziale miglioramento dell'ORC date le dimensioni, il modello di business e il profilo di rischio dell'ente;
 - c. se la posizione di capitale, di leva finanziaria e/o di liquidità dell'ente presenta un ampio margine di manovra rispetto ai requisiti regolamentari per cui gli scenari utilizzati dall'ente sono estremamente gravi e quindi troppo penalizzanti nei confronti degli enti comparabili.
47. La classificazione di cui ai paragrafi da 41 a 43 dovrebbe agevolare la valutazione dell'ORC da parte delle autorità competenti come componente rilevante della loro valutazione complessiva del piano di risanamento.